

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 162

a iniziativa del Consigliere Leonardi

presentata in data 21 settembre 2017

—————

TUTELA DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI.
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 "DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"

—————

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 25/2017)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Particolari misure per insediamenti isolati o per soggetti con peculiari esigenze)

1. Nella fattispecie di borghi isolati e località lontane molto di fuori delle aree deputate all'insediamento di Soluzioni abitative di emergenza, per soggetti anziani o con particolari esigenze di vita e di lavoro, per evitare il traumatico sradicamento dal luogo di origine, è concessa la realizzazione di Soluzioni abitative di emergenza (SAE) in prossimità del loro luogo di origine e residenza secondo quanto stabilito nel comma 2.

2. Le SAE di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) volumetria non superiore a 350 mc;
- b) carattere di temporaneità sino al perdurare dello stato di emergenza sismica o sino a che l'abitazione principale non sia dichiarata di nuovo agibile o ristrutturata sino alla sua certificata agibilità, con ripristino dello status quo ante;
- c) caratteristiche di removibilità, flessibilità ed adattabilità nel caso di riconversione in loco per altre destinazioni d'uso.

3. L'area ospitante le Soluzioni abitative di cui al presente articolo non costituisce variante al Piano regolatore generale di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).”.

Art 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

LA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Nella seduta del 14 febbraio 2018;

Vista la proposta di legge n. 162/2017 ad iniziativa del consigliere Leonardi (Tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - modifica alla legge regionale 2 agosto 2017 n. 25 'Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016');

Uditi il relatore espressione della maggioranza Francesco Micucci ed il relatore espressione delle minoranze Elena Leonardi;

Visto il comma 8 dell'articolo 86 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Ritenuto che la proposta di legge n. 162/2017, su richiamata, non debba essere approvata dall'Assemblea legislativa;

DELIBERA

1. di non sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa il testo della proposta di legge n. 162/2017 ad iniziativa del consigliere Leonardi (Tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - modifica alla legge regionale 2 agosto 2017 n. 25 'Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016');
2. di approvare e presentare all'Assemblea, ai fini di cui al punto 1, la relazione nella quale motiva il proprio parere negativo, la quale allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa.

Il Presidente
Andrea Biancani

RELAZIONE APPROVATA DALLA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE AI
SENSI DEL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 86 DEL REGOLAMENTO INTERNO

La proposta di legge n. 162/2017 ad iniziativa del consigliere Leonardi (Tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - modifica alla legge regionale 2 agosto 2017 n. 25 'Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016') non deve essere approvata dall'Assemblea legislativa regionale in quanto risulta contrastante con la vigente normativa urbanistico-edilizia e di tutela paesaggistico-ambientale (d.p.r. 380/2001 e d.lgs. 42/2004) e con la normativa statale speciale emanata per il sisma del 2016 (legge 229/2016).

In particolare si evidenzia che non rientra tra le competenze del legislatore regionale autorizzare i cittadini ad installare, in regime di attività edilizia libera, manufatti temporanei e provvisori in aree private destinati ad essere rimossi solo al cessare dello stato di emergenza sismica o sino a che l'abitazione principale non venga dichiarata di nuovo agibile e quindi per un periodo sicuramente maggiore dei novanta giorni previsti dall'articolo 6 del citato d.p.r. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).

Si precisa inoltre che la suddetta legge 229/2016 consente l'installazione, a cura del Dipartimento della Protezione Civile, di moduli abitativi provvisori, immediatamente rimovibili al venir meno dell'emergenza abitativa, seguendo una dettagliata disciplina (articolo 4bis) non richiamata dalla proposta di legge in esame.

Si sottolinea, infine, che il legislatore statale con il recente decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito nella legge 172/2017) ha infatti provveduto a modificare la legge 229/2016 inserendo una nuova disposizione normativa (articolo 8bis) che provvede a "sanare", in presenza di precise condizioni, gli interventi di realizzazione di immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 24 agosto 2017 per soddisfare le immediate esigenze abitative nelle zone del cratere sismico.